

ANCORA CONFUSIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA'

A livello periferico, (comune, provincia, regione) dalla lettura di queste nuove norme, la responsabilità risulta affidata al Sindaco, al Presidente dell'amministrazione Provinciale, al Presidente della Regione mentre il **Prefetto appare escluso** dalla funzione che fino ad oggi esercitava nell'ambito dell'emergenza. Ma un successivo articolo di questa legge fa riferimento al ruolo delle Prefetture (che con la prossima legislazione si chiameranno Uffici Territoriali del Governo) e dei Prefetti, infatti, all'articolo 83, comma 5, si dichiara che l'agenzia definisce **“gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica”**.

Questo perché nell'evolversi della situazione qualcuno ha posto un problema: le amministrazioni locali come possono coordinare e dirigere in operazioni di pc le forze dell'ordine e le forze armate?

E' da sottolineare che la legge n. 225/92 stabiliva i

vari livelli di competenza e di seguito di responsabilità (civile, amministrativa e penale), ma queste **ultime disposizioni non chiariscono affatto a chi competono e chi ne è responsabile.**



LE NORMATIVE RECENTI

Nella Finanziaria 2001, agli artt. 52 e 138 si parla di protezione civile per quanto riguarda il trasferimento delle **risorse finanziarie agli enti locali** (regioni, province e comuni); anche nel caso di dover fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di tipo b (vedi schema) è previsto l'utilizzo di questi fondi.

Inoltre, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono pubblicati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri **“recanti individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali”**; quello che riguarda la protezione civile è il decreto 12 settembre 2000 che in otto articoli trasferisce queste risorse agli enti locali. Si evidenzia, oltre al trasferimento di risorse finanziarie, anche quello relativo al personale

del Dipartimento della protezione civile e una parte dei C.A.P.I. (Centri di Assistenza e Pronto Intervento del Ministero dell'Interno, magazzini di materiali e mezzi dislocati su tutto il territorio nazionale). Per ultimo è da citare il “Regolamento sull'organizzazione degli Uffici territoriali del Governo” emanato dal Consiglio dei Ministri il 9 gennaio 2001, in attesa del parere del Consiglio di Stato, in cui **le Prefetture** nella nuova organizzazione dell'amministrazione pubblica **si chiameranno Uffici territoriali del Governo**. Non sparirà la figura del Prefetto che sarà il coordinatore delle pubbliche amministrazioni ed autorità di pubblica sicurezza. All'articolo 1 si enuncia che “l'ufficio del Governo assicura il supporto al prefetto nell'esercizio delle funzioni di nonché nell'espletamento dei compiti in materia di protezione civile e di difesa civile.....”.